

Riforma della Pubblica Amministrazione

al collocamento delle Persone con Disabilità

Il d.lgs n.75 del 25 maggio 2017 (emanato in attuazione della legge n. 124/2015, Legge che attribuisce deleghe al Governo per la **riforma della Pa**) ha introdotto importanti novità al testo unico del pubblico impiego (Decreto Legislativo n. 165/2000) in riferimento al **collocamento delle persone con disabilità**.

Nello specifico, sono stati introdotti nel D.lgs 165/01 gli articoli 39-bis, 39-ter, 39-quater, contenenti innovazioni rilevanti in tema di **collocamento delle persone con disabilità nella Pubblica Amministrazione**.

L'articolo 39-bis istituisce la **Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità** presso il Dipartimento della funzione pubblica. La Consulta è composta da un rappresentante dello stesso Dipartimento, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'Osservatorio Nazionale sulla disabilità.

La Consulta ha il compito di:

1. elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99 sul collocamento mirato delle persone disabili;
2. monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle Pa al Dipartimento della Funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e del programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva;
3. Proporre ai ministeri competenti iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
4. prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216/2003.

L'articolo 39-ter, disciplina la figura del **Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità** e le sue funzioni. La figura del suddetto responsabile deve essere prevista nelle amministrazioni pubbliche aventi più di 200 dipendenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri.

Il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ha il compito di:

- curare i rapporti con il servizio per l'inserimento lavorativo dei disabili;
- predisporre, sentito il medico competente ed il comitato tecnico, gli accorgimenti organizzativi e suggerire le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli;

- controllare l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.

Infine, l'articolo 39-quater contiene disposizioni volte a **monitorare l'applicazione della legge n. 68/99**. Nello specifico è previsto che le **Pa debbano comunicare ogni anno entro il 31 dicembre** al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente, **la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili**.

Nei successivi 60 giorni le Pa hanno l'onere di inviare telematicamente al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una **comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva**. Nella suddetta comunicazione della Pa devono essere indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati a persone disabili iscritte nell'apposito elenco, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della [legge n.68/99](#).

Qualora la **Pa ometta l'osservanza di siffatti obblighi o non rispetti i tempi concordati**, i Centri per l'impiego **avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente** con profilo professionale generico e informano di tali inadempienze il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le informazioni relative all'art. 39-quater sono raccolte nella banca dati politiche attive e passive prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76/2013.

Fonte: [Avv. Nadia Delle Side](#)

Date: 18 luglio 2018

<http://www.invalidi-disabili.it/>